



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Atto di segnalazione n. 8 del 25 novembre 2015**

**Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all'articolo 32, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. – Pubblicazione dei provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi di amministratori ed esperti di nomina prefettizia.**

L'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nell'ordinamento alcune misure finalizzate ad intervenire sui poteri di amministrazione e gestione dell'impresa aggiudicataria o concessionaria di un appalto coinvolta in procedimenti penali per gravi reati o nei cui confronti emergano situazioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o criminali. Tra le misure vi è la nomina di amministratori e di esperti da parte del prefetto in sostituzione dei titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri, per provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o concessione.

Gli amministratori e gli esperti sono scelti dal prefetto, sia nell'ambito del settore privato, sia in quello pubblico, tenendo in considerazione i requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori dettati da un regolamento del Ministero dello Sviluppo economico (D.M. del 10 aprile 2013, n. 60), adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la disciplina prevista nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, cui l'articolo 32 rinvia. L'amministratore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, come lo è il commissario straordinario che opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

L'attività svolta può, infatti, dirsi, oltre che di pubblico interesse, anche di portata rilevante e ricadente nei paradigmi del potere pubblicistico, sebbene, rispetto al commissario straordinario, l'amministratore limiti la propria opera alla gestione dell'attività d'impresa connessa all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura, non comportando l'azzeramento degli organi sociali preesistenti. In coerenza con tale orientamento, nelle seconde linee guida dell'ANAC e del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2015 *“Per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia”* è stato evidenziato che i soggetti nominati dal prefetto *“operano non tanto nell'interesse della stazione appaltante, ma per lo Stato, sia apparato (stante il potere di nomina in capo ai prefetti), sia comunità (stante l'interesse principale perseguito di lotta alla criminalità ed alla corruzione e completamento di opere pubbliche per svolgere un servizio o evento)”*.

Il compenso degli amministratori e degli esperti, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 9, è a carico dell'impresa ed è da calcolarsi sulla base del D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, emanato ai sensi dell'articolo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

8 del d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, che regola gli emolumenti da corrispondere agli amministratori giudiziari.

Tenuto conto del tipo di attività svolta e dei costi che per essa devono essere sostenuti, ad avviso dell'Autorità sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale delle prefetture dei provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori e agli esperti, al fine di assicurare forme diffuse di controllo sull'attribuzione degli incarichi nonché sui costi delle procedure di commissariamento.

Al riguardo, si rileva che né l'art. 32 del d.l. n. 90/2014, né il D.P.R. n. 177/2015, né, in via generale, la legislazione esaminata contiene alcuna esplicita disposizione normativa che imponga alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi dei soggetti nominati.

Sul punto, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni possano disporre la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Tale previsione deve essere letta in combinazione con quanto prescritto dall'articolo 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per cui la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari *“sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”*. Da quanto sopra emerge che la pubblicazione dei compensi degli amministratori e degli esperti non potrebbe essere effettuata, in quanto non espressamente prevista da una norma, a meno di non pubblicare il dato cumulativo, senza indicare la corrispondenza specifica tra detti compensi e i nominativi dei soggetti percettori. Tale soluzione risponderebbe solo parzialmente alle finalità sopra indicate di controllo delle procedure di commissariamento.

Una eventuale base normativa per la pubblicazione integrale potrebbe essere quella di far rientrare la figura dell'amministratore nelle fattispecie di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicazione relativi, tra l'altro, ai nominativi e ai compensi concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza. Tuttavia, occorrerebbe argomentare che amministratori ed esperti ex art. 32 del d.l. 90/2014 potrebbero essere equiparati a dirigenti apicali di una pubblica amministrazione ovvero a consulenti o esperti del prefetto e, dunque, da ricondurre sotto l'ambito applicativo dell'art. 15. Deve evidenziarsi, inoltre, come la pubblicazione ai sensi dell'art. 15, sia particolarmente onerosa per l'amministrazione e per gli stessi privati coinvolti.

Alla luce di quanto sopra e stanti le problematiche interpretative sopra evidenziate, ad avviso dell'Autorità sarebbe quanto mai opportuna l'introduzione di una specifica norma che preveda l'obbligo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

di pubblicazione dei provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell'art 32 del d.l. n. 90/2014.

La norma potrebbe essere introdotta nel decreto legislativo che deve essere adottato per l'attuazione dell'art. 7 della legge agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. Legge Madia), ovvero nell'ambito della modifica in corso del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

In alternativa, dal momento che il testo dell'articolo 32 è stato parzialmente modificato dal decreto legge del 13 novembre 2015, n. 179, ("Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni") la disposizione in argomento potrebbe essere inserita nel testo di conversione del decreto legge attualmente assegnato all'esame del Senato (Atto Senato n. 2133).

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 novembre 2015

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2015

Il Segretario, Rosetta Greco